

Deliberazione del Consiglio Comunale

n° 34 del 26-11-2019

Oggetto: Legge 21 novembre 2000, n. 353, Catasto delle aree percorse dal fuoco. Adozione aggiornamento elenco delle aree percorse dal fuoco per l'anno 2018

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventisei** del mese di **novembre**, alle ore **19:05** nella Sala consiliare "*Maria Canu*" del Comune, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, partecipata ai consiglieri nelle forme di Legge, risultano all'appello nominale i Signori:

Modetti Andrea	P
Canu Romeo	A
Scanu Giovanni	P
Budroni Cristian	P
Carta Gianluca	A
Fadda Anna Paola	P
Loretto Roberta	P
Demelas Antonio	P
Sussarellu Tomaso	P
Pinna Antonella	P
Nurra Paolo	A
Pintus Roberto	P
Zucca Pais Andrea	A

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente Andrea Modetti, assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Silvia Cristina Contini, dichiara aperta la seduta - che è pubblica - ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Assessori esterni:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti i pareri dagli uffici competenti, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, e riportati in calce;

Copia Conforme all'Originale
Codrongianos 27-11-2019
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Silvia Cristina Contini

Premesso che:

- a) La Legge 21/11/2000 n. 353, legge-quadro in materia di incendi boschivi, prescrive all'art. 10 quanto segue:
- Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia. (Comma così modificato dall'articolo 4, comma 173, legge n. 350 del 2003).
 - I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.
- b) con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 Ottobre 2007 n. 3624 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione", il Capo Dipartimento della protezione civile viene nominato Commissario delegato;
- c) con Decreto n. 1 datato 22 Novembre 2007 il Commissario Delegato stabilisce all'art. 1 recante "Istituzione e aggiornamento del catasto incendi" punto 1 che "I Presidenti delle Regioni, o loro delegati, provvedono, con la massima urgenza, a richiedere ai sindaci dei comuni se abbiano provveduto all'istituzione del catasto incendi comunale omissis...";

Dato atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 10 aprile 2018 è stato Istituito il "CATASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI DEL COMUNE DI CODRONGIANOS";

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 10 maggio 2018, di aggiornamento “CATASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI DEL COMUNE DI CODRONGIANOS” per gli anni dal 2013 all’anno 2017;

Considerato che:

- a norma di quanto previsto dall’art. 10, comma 2, della legge n° 353/2000 i Comuni possono avvalersi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato che redige annualmente un elenco delle aree – boscate e non – percorse dal fuoco nell’anno precedente, quale indispensabile supporto alla stesura del catasto comunale ed all’applicazione dei vincoli e delle sanzioni imposte dalla legge n° 353/2000;
- per formare gli elenchi delle aree si sono utilizzati i dati estrapolati dalla Regione Autonoma della Sardegna, sezione Geoportale del sito <http://www.regione.sardegna.it>;
- in forza di indicazioni dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente, si impartiscono le disposizioni per la istituzione del Catasto delle aree percorse da incendi, prevedendo:
 - o che il Catasto deve essere adottato con provvedimento della Giunta o del Consiglio Comunale;
 - o che gli elenchi delle aree percorse da incendio negli ultimi cinque anni devono essere affissi all’albo pretorio per trenta giorni;
 - o che per formare gli elenchi delle aree può essere utilizzato il sistema informativo della montagna (SIM) previo accreditamento;
 - o che le deliberazioni debbono essere trasmesse alla Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna;

Ritenuto dover procedere ad aggiornare il catasto delle aree percorse dal fuoco, ai sensi del comma 2 dell’art. 10 della L. 353/2000;

Considerato che il comma 2 dell’art. 10 della L.353/2000 prevede che il catasto deve essere aggiornato annualmente, pertanto occorre procedere all’aggiornamento per l’anno 2018;

Preso atto che per provvedere all’aggiornamento è possibile avvalersi dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato;

Ritenuto di dover prendere atto che, dai dati messi a disposizione dal portale della Regione Autonoma della Sardegna, per l’anno 2018 **non risulta** si siano verificati incendi nelle le zone boscate e pascoli del territorio comunale;

Vista la legge 21/11/2000 n. 353;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione dei sopraddetti elenchi e documentazione;

Considerato che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità

contabile di cui all'art. 49 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267;

Visto il parere favorevole reso dal Responsabile dell'Area Tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

- 1. Di richiamare** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. Di aggiornare** il catasto incendi dando atto che per l'anno 2018 **non risulta** si siano verificati incendi nelle zone boscate e pascoli del territorio comunale;

Di dare atto che:

- la presente deliberazione verrà pubblicata nell'albo pretorio online di questo Comune ai sensi dell'art. 32 (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea) "A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati" della legge 69/2009 e ss.mm.ii;
- verranno assolti gli obblighi di cui al Decreto Legislativo, 14 marzo 2013, n. 33 in materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- i dati relativi alle aree percorse da incendi sono consultabili anche dal "geoportale" del Comune di Codrongianos all'indirizzo WEB: <http://codrongianos.globogis.it/>.

Ai Sensi della legge 267/2000, art.49, sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri:

Sulla Regolarita' tecnica : **Favorevole** Serra Giovanni

APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
F.to Andrea Modetti

Il Segretario Comunale
F.to Silvia Cristina Contini

=====

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene messa in pubblicazione in data odierna sul sito web istituzionale di questo comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69. Contestualmente viene trasmessa ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Codrongianos, 27-11-2019

Il Segretario Comunale
F.to Silvia Cristina Contini

=====

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- poiché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000;
- poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

Codrongianos, 27-11-2019

Il Segretario Comunale
Silvia Cristina Contini